



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari

Settore: **AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Servizio: **Ragioneria**

Responsabile: **Rag. Antonia Manca**

Proposta di Determinazione n° **2016/115** del **27/07/2016**

Oggetto: **Nomina Revisore Unico dei Conti presso il Comune Di Olmedo per il triennio 2016/2019. Approvazione avviso e schema di domanda.**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 1 in data 09.01.2015, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 14.04.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018.;

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente;

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2014 (penultimo esercizio precedente) una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.07.2013 con la quale è stato eletto per il triennio 2013/2016 il Revisore unico dei conti, attualmente in carica;

Considerato che alla data del 19.07.2016 è scaduto l'incarico di Revisore unico del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 02.09.2016, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 2004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444) ;

Richiamati:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

Atteso che il comma 29 dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

Tenuto conto quindi che sino al completo recepimento delle nuove disposizioni da parte delle Regioni a statuto speciali continuano ad applicarsi le modalità di nomina dell'organo di revisione previste dal Tuel;

Vista la L.R Sardegna n. 24 in data 11 dicembre 2012, la quale all'articolo 1 prevede che “1. *Nelle more di una riforma organica della materia gli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le disposizioni previgenti all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)*”;

Visto il Comunicato del Ministero dell'interno – Finanza locale in data 20 dicembre 2012;

Vista la L.R Sardegna n. 3 in data 08/02/2013, la quale ha reso permanenti le disposizioni contenute nella L.R Sardegna n. 24/2012;

Vista in particolare :

la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012, la quale precisa, in merito alle modalità di nomina dell'organo di revisione nel regime transitorio, che “*gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento, che – come previsto dall'articolo 5, comma 1, del “regolamento” sarà resa nota con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – proseguono la propria attività nell'ente per 45 giorni con l'istituto della prorogatio ed, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall'articolo 234 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo cui “i consigli comunali e provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitata a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri” e l'organo di revisione contabile durerà in carica tre anni. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di effettivo avvio della procedura devono necessariamente essere alla procedura di estrazione dall'elenco con le modalità previste dal regolamento in esame*”;

l'art. 36 della Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” dispone che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano

individuati con il sistema dell'estrazione pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto dall'assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale;

Considerato che:

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 14/35 del 23 marzo 2016 ha approvato i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali previsto dall'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna puntualizzando che *“fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il nuovo meccanismo di nomina continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti per effetto dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 2012, nonché quelle relative alla proroga degli organi amministrativi”*;
- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna nella Sezione Sardegna Autonomie è stata pubblicata in data 8/4/2016 una nota esplicativa nella quale, dopo aver dato notizia dell'avvenuta approvazione ei criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, si evidenzia che *“Consequentemente, sono fatte salve le nomine dei revisori dei conti effettuate ai sensi della disciplina previgente all'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2016 nel periodo 5 febbraio 2016 – 23 marzo 2016 e quelle che verranno effettuate successivamente a quest'ultima data fino a quando non sarà reso operativo il nuovo sistema di nomina della cui entrata in vigore sarà data ampia informazione e pubblicità”*

Dato Atto che pertanto non è possibile procedere alla nomina del revisore dei conti sulla base della nuova disciplina di cui alla legge regionale n. 2/2016 non essendo ancora stato istituito l'elenco regionale finalizzato all'attuazione della normativa, per cui nelle more dell'adeguamento ordinamentale da attuarsi secondo le disposizioni sopra indicate, si dovrà procedere alla nomina secondo la normativa previgente e precisamente dell'art. 234 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, non potendo mantenere vacante il posto di revisore contabile;

Ritenuto pertanto di procedere in merito;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 con il quale è stato costituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in luogo dell'Albo dei dottori commercialisti e dell'Albo dei ragionieri e periti commerciali;

Richiamato in particolare l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 139/2005, il quale prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo”*;

Verificato che il regolamento di contabilità di questo ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 20.12.1995, al Capo XI, articoli 71-84 dedicati alla revisione economico-finanziaria:

- in ordine alle modalità di elezione, non prescrive particolari forme di pubblicità di tipo preventivo per l'affidamento dell'incarico di in oggetto;
- in ordine ai limiti di cumulabilità per l'affidamento dell'incarico, non prevede limiti diversi da quelli previsti dall'articolo 238 del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio, sul sito internet dell'Ente (www.comune.olmedo.ss.it) e nel sito della Regione Sardegna, per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti iscritti ai relativi albi professionali, aventi requisiti di legge necessari per l'espletamento dell'incarico di Revisore unico dei conti;

Visto l'avviso pubblico predisposto dal Servizio in intestazione, allegato al presente atto sotto la lett. A) e lo schema di domanda allegato al presente atto sotto la lett. B) per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di dover procedere alla loro approvazione;

DETERMINA

- di approvare l' avviso pubblico, allegato al presente atto sotto la lett. A) per la presentazione delle domande per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2016-2019 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 - lo schema di domanda allegato al presente atto sotto la lett. B) per farne parte integrante e sostanziale;
 - di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla nomina per l'incarico di Revisore unico dei conti scade il giorno 22.08.2016, alle ore 13.00 (termine perentorio);
 - di dare atto che ai sensi dell'art. 234 del d.L.gs n. 267/2000 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del DM attuativo dell'articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011), la nomina sarà di competenza esclusiva del consiglio comunale ;
 - di disporre che il presente bando venga pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Olmedo all'indirizzo www.comune.olmedo.ss.it per n. 25 giorni consecutivi;
 - di demandare a successivo provvedimento da adottarsi entro 15 giorni dalla scadenza dell'avviso l'elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti non ammessi all'elezione a Revisore unico dei conti;
 - di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
 - viene trasmessa in copia all'Albo pretorio on Line per la pubblicazione e alla Regione Sardegna per la pubblicazione nel lik "Bandi e gare" del proprio sito istituzionale;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

DI DARE ATTO:

1. che il sottoscritto Responsabile dell'Area intestata, con la firma riportata in forma digitale, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii;
2. che il presente atto è in regola con gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
3. che il presente atto diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto in forma digitale di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL;

Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni